

## ***Duecento anni di storia della custodia for.le*** ***Il servizio di custodia forestale in Trentino dal 1786 ai nostri giorni***

“Annientata con poco savio consiglio dalla mano indiscreta dell’uomo, colla sciagurata accetta la fitta selva di Rebrut, ne nacque un immenso disastro per le più ubertose campagne sottoposte, e la florida e popolosa Villa di Canale s.Bovo andò in rovina”  
(Giuseppe Wessely - 1825)

Già dalle antiche gastaldie di epoca bizantina, (VI° sec.) per indicare gli amministratori imperiali, era usato il termine *iudices*, (giudici) alle dipendenze dei quali erano, in ordine, i gastaldi, i centenari ed i decani. Commentando il codice Vanghiano del 1208, Rudolf Kink rileva come *deganias* (decani) stia a significare *regulas* (lat. *rego*, condurre, reggere, governare) e che gli *statuti di regola* (1) siano sorti a seguito della liberalizzazione da taluni oneri servili nei riguardi dei nascenti comuni rurali (A. Costa, I vescovi di Trento – pag.79).

Il Vanga, che per primo si fregiò del titolo di principe vescovo, riunì d’autorità sotto di sé le gastaldie delle valli (dal VII° sec. in epoca longobarda, amministrazioni locali per conto del re) favorendo le comunità rurali, con alcuni privilegi di autonomia locale.

Queste le premesse che posero le basi per l’espandersi delle comunità rurali, primi embrioni di autogoverno, le quali si diedero, su tutto il territorio, attraverso propri statuti, delle regole molto rigorose e severe.

Secondo N. Patrone, quasi tutte le città medievali, riferendosi alle antiche consuetudini romane, diedero ai primi capi del Comune, il titolo di *consoli* - (v. Statuti di Riva del 1274 – pag.7)

Ogni comunità eleggeva così, all’inizio dell’anno, o in coincidenza di determinate festività e a seconda della consistenza dei cd. *fuochi* (nuclei familiari) insistenti sul territorio, l’adeguato numero di propri amministratori. Erano eletti, di norma, quattro consoli, ai quali spettava la nomina di due *saltari*, di otto consiglieri, due acquatori e un massaro. I consoli ed i saltari erano obbligati a prestare giuramento di fronte ai consiglieri ed alla assemblea dei *vicini*. I nominativi degli eletti dovevano essere confermati, di volta in volta, dal principe vescovo.

Autorità di primo piano, dopo quella dei consoli, il *saltaro*,(2) era un soggetto con doveri dettagliati e responsabilità molto ampie.

Suoi compiti primari erano: sorvegliare e ispezionare la campagna, i boschi e i pascoli, denunciare ai consoli i contravventori agli statuti, convocare i *vicini* alle assemblee di regola, dare l’allarme in caso di incendi, portare gli stendardi o le croci durante le processioni e, a seconda dei luoghi, con alcune altre pubbliche incombenze.

La figura del saltaro rimase quasi inalterata per secoli, evolvendosi lentamente nel primo ottocento, con la constatazione, da parte delle autorità di governo, del pericolo rappresentato da dissennati disboscamenti i quali, aggravando la già precaria situazione idrogeologica nelle regioni montuose, imposero una adeguata forma di controllo sulle utilizzazioni boschive e ciò allo scopo di salvaguardare la foresta, i pascoli e la campagna, uniche fonti di sopravvivenza delle popolazioni di montagna.

Le turbolenze che caratterizzano il Trentino alla fine del ‘700, sconvolgono gli antichi assetti istituzionali. Il 18 giugno 1806, la provincia è rioccupata dai franco-bavaresi, i quali, il 25 novembre danno vita alla istituzione dei moderni Comuni, abolendo gli antichi “*diritti di fuoco*” ed estendendo alla municipalità dei residenti i diritti, che furono fino ad allora dei soli *vicini*, anche ai *forestieri*. In tale contesto, le antichissime assemblee generali di Regola, pure avendo plurisecolare tradizione, furono definite arrogantemente *illecite combriccole di popolo* e quindi abolite.

Con la pace di Schönbrunn (1810) l’Austria di nuovo sconfitta, deve rinunciare al Trentino, che il governo napoleonico affida all’Italia. Durante il breve periodo di occupazione italiana (1810/13), il governo, dalla capitale Milano, con decreto 27 maggio 1811, provvede ad emanare, il “*Generale regolamento pell’amm.ne de’ Boschi dello Stato*”, quella cioè che può definirsi la prima legge

istitutiva della “*Forestale*”, alla quale era demandato il compito di “*soprastare ed autorizzare ogni e qualsiasi attività relativa al bosco*”.

In tale contesto si inserisce l'italico Proclama del Consigliere di Stato, Prefetto del Dip.to Trentino-Atesino, (fino a Chiusa). Questi emanò, il 5 dicembre 1810, un dettagliatissimo e articolato proclama dai toni apocalittici; sembra di capire, fra l'altro, che i ghiacciai, causa il dissennato disboscamento, corressero il rischio di non mandare più acqua a valle. Vi si proclama inoltre che “... *collo spoverirvi di piante vi si diminuì l'aria vitale, l'elettricità dall'altro canto, non scaricandosi sulle piante osò comparire minacciosa sulle vostre teste e fulminarvi le case, mentre il riflesso dei sassi denudati v'abarbaglia la vista, vi dissecca le messi, v'infuoca il cranio, indarno sperate di dissetarvi colla fonte, che già inaridì pel taglio del bosco* “ (sic!) Egli constata inoltre che “... *in vista della mancanza di convenienti regolamenti forestali in molte Comuni (term. napoleonico – ndr.) le regole cangiansi d'anno in anno...*” e qui detta severissime disposizioni articolate concludendo: “*Colle presenti prescrizioni non si deroga in nulla alle leggi e ai regolamenti vigenti appo (presso) gli Uffici forestali ai quali però incombe di uniformarsi, per quanto lor spetta, al Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia...* “

All'art. 62 del Proclama, laddove si ordina a Guardia nazionale, Reale gendarmeria e a Guardia di Finanza di: “*“accorrere in aiuto de' Guardaboschi reali e dei Guardiani de' boschi*” compare per la prima volta una chiara figura preposta alla custodia boschiva.

Di quei tempi, dimenticando le ristrettezze, la fame e le predazioni effettuate da autorità e da eserciti in transito, è chiaro che lo stato dei boschi non doveva essere florido, ma i provvedimenti emanati dall'aulico Prefetto italiano, inchiodavano gli abitanti delle *Comuni* ad un rigore inimmaginabile.

L'8 novembre 1813 l'Austria torna ad occupare il Trentino, dandosi da fare per annullare l'istituto Comunale da poco introdotto dal governo bavarese, con una insinuante e per certi versi brutale arroganza che tende a privare di significato il potere dei Comuni stessi. Tutto finisce con il dipendere dall'I.R. Giudizio Distrettuale (pretura) il quale, in materia di boschi continua ad avvalersi dell'assetto forestale instaurato dal breve regno d'Italia, con l'I.R. Capo ufficio presente ancora nel 1820 a Cavalese.

Con decreto del 17 agosto 1822, n° 9270-975, la “*Ecc.ma imp. regia Camera aulica universale, “... al fine di rendere più ordinata e agevole l'amministrazione, garantire la proprietà dei boschi, migliorare con regolata coltura l'economia forestale ed assicurare ai sudditi nei terreni boscati le legne necessarie da fabbrica e da fuoco e da altri usi, nonché quelle destinate al commercio attivo, il Governo ha preso in disamina i vigenti regolamenti forestali.*”

Il termine “*Polizia forestale*” compare per la prima volta nella Circolare del Governo austriaco del 1° ottobre 1822, in premessa alle “*Norme forestali*” emanate a seguito della legge 17 agosto 1822. Con le stesse norme, l'*organizzazione forestale* venne, in ordine gerarchico, così articolata:

- Conservatore generale o Ispettore forestale, con sede a Cavalese (Imp.R. Capo Ufficio)
- Delegati demaniali e Sottoispettori for.li distrettuali – (Imp. R. Commissari) dislocati negli uffici forestali dei capoluoghi di valle, dai quali dipendeva direttamente il servizio di custodia forestale.

Durante il restante ottocento, si assiste alla emanazione di tutta una serie di provvedimenti legislativi e regolamentari diretti soprattutto a limitare la pressione antropica sul bosco. Il servizio di sorveglianza e di tutela viene continuamente riordinato e aggiornato nell'arco di tempo (-) che va dal 1822 al 1897, (7) con particolare riguardo sì ai boschi, ma anche alla caccia, alla pesca e alla pastorizia, con qualche timido indiretto sguardo all'ambiente.

La prevenzione e repressione dei reati forestali sul territorio, da parte delle autorità di governo, viene incentivata attraverso la evoluzione delle figure di sorveglianza preposte, cosicché anche la antica figura dei *saltari* cambia denominazione. Con regolamento al decreto 17 agosto 1822, n° 9270-975, il 10 febb.1823 sono emanate le “*Istruzioni pei guarda-boschi comunali*” Nascono così ufficialmente le *Guardie de' boschi - Custodi forestali*. La figura del saltaro, si ritroverà per molti anni ancora, qua e là citato nei documenti, quale sorvegliante delle sole campagne.

Nei comuni e località di lingua tedesca confinanti si estesero gli stessi criteri e lo stesso metodo di sorveglianza, così come nella Cisleitania, comprendente, con Tirolo, Dalmazia, Litorale, anche i boschi del Carso e delle Isole del Quarnaro.

Le disposizioni emanate nel 1814 con l'”*Editto concernente l'organizzazione interinale del Tirolo Italiano e Illirico*” ove vi si citano espressamente, quale personale di sorveglianza, “*Custodi e Guardie boschive*”; essi risultano retribuiti quasi esclusivamente con un terzo del ricavato delle multe da loro elevate per delitti forestali.

Nel 1823 il governo del Tirolo-Vorarlberg pubblica l'”*Istruzione pei Guardiani de' boschi comunali*”, obbligando i Comuni a munirsi, a dotazione del custode, del martello forestale con il quale segnare al piede le piante destinate al taglio. Nel 1835 però, in seguito ad abusi e illegalità commesse con il suo uso improprio, il martello forestale venne ritirato per essere a disposizione del solo funzionario superiore.

Il decreto legge 17 ago.1822, art. 46, istituisce le *sessioni forestali* prevedendone lo svolgimento annuale in ogni Comune con potere di tradurre coattivamente alla seduta pubblica, i Capo Comune ed ogni capo famiglia; e i renitenti ... “*dovranno essere puniti rigorosamente con adattate pene corporali (bastonate o vergate (sic!) o di lavoro, oppure pecuniarie...*” Ai convenuti incombeva l'obbligo di presentare l'elenco dal quale doveva risultare, per ogni singolo cittadino, la richiesta di: legna, legname, fascine per le calcare, per barchi da seta, le istanze di pascolo bovino, caprino, pecorino, di raccolta di vincigli e la quantità di stame da farsi utilizzando i boschi comunali, (tassativamente senza l'uso del rastrello in ferro) le richieste di estrarre trementina dal larice e il fabbisogno boschivo per l'anno in corso, sia ad uso privato che per eventuale commercio.

I Comuni, asfissati da tanta sudditanza, si riappropriano di un po' di autonomia solo dopo i moti del 1848 che obbligano l'imperatore a concedere la Costituzione ma, per quanto riguarda l'organizzazione forestale, si può affermare che le disposizioni generali, anche se adeguate da allora in poi ai tempi, non hanno più subito modifiche di grande rilevanza.

Una aggiornata indicazione della figura di custodia dei boschi e dei suoi compiti precipui, si ha con la legge forestale 3 dic. 1852, valevole in tutta la Cisleitania e nel Tirolo, rimanendo validi i principali regolamenti boschivi preesistenti (dal 1839 in poi), fino alla emanazione dell'”*Ordinamento del servizio di custodia forestale*” del 5 giugno 1897 e le conseguenti nuove “*Norme direttive per la custodia dei boschi e la tutela dei monti*”.

La nomina di codesto personale spetta all'I.R. Capitanato distrettuale, su proposta del capo Comune e dei possessori di boschi. Egli è vincolato al giuramento, acquisendo il titolo di guardia pubblica e l'autorizzazione a portare, senza licenza, le armi d'uso (un'arma da fuoco o la daga, spada corta e larga a doppio taglio)) Erano richiesti requisiti di buona cultura (leggere e scrivere) assoluta idoneità fisica, curriculum irrepreensibile, esente da condanne o contravvenzioni e di età superiore ai venti anni.

Inadeguatamente stipendiati dai Comuni in concorso con i proprietari di boschi privati, con contratto d'opera, non avevano diritto ad una pensione se non menomati per causa di servizio o per palese indigenza; i Comuni però, a fine servizio accordavano loro o a loro superstiti bisognosi, un conveniente riconoscimento.

Per la disciplina di servizio e di tutti gli affari di polizia forestale, erano subordinati all'Autorità politica (Prefetto) ed ai tecnici forestali del distretto di competenza.

Il custode forestale doveva comparire a rapporto dal superiore, una volta a settimana, di norma alla domenica, munito dell'apposito distintivo in dotazione e del prescritto libretto contenente in succinto i rilievi di servizio. Gli era richiesto contegno rispettoso verso l'Autorità, verso il Capo Comune e un diligente e meticoloso svolgimento degli ordini impartiti. In generale gli incombeva l'assistenza nelle operazioni tecnico-forestali, l'esercizio di tutela boschiva, l'osservanza di cui alla legge forestale del 1852 e delle disposizioni anteriori e successive (24 dic.1839 e 5 giugno 1897.) Il servizio di custodia è inteso in senso generale sui boschi comunali, consortali, frazionali e privati, senza eccezioni ed era suo sottinteso compito, oltre a reprimere i reati, fare opera di prevenzione e di persuasione. Nel commento del legislatore, a proposito di prevenzione, si cita: ... ”*piuttosto che*

*con leggi coercitive e restrittive, lo scopo di ovviare a cotanti delitti e contravvenzioni forestali, si otterrà con opportuna educazione e istruzione delle classi popolari poiché, reprimere senza prevenire non solo è inutile, ma disastroso....” e prosegue: “ ... non pochi poveri proletari, privi di occupazione, offrono il misero e immorale spettacolo di passare di continuo dal carcere al bosco, in ispece nell’inverno, quando il gran bisogno torna di forte incentivo a commettere ladroncelli, e quella prigione che dà da vivere, è desiderata dall’indigente affamato.”* Tutto ciò al fine di educare la popolazione alla consapevolezza del valore, sia venale che ambientale del bosco, evitando e limitando così i pericoli di natura idrogeologica e preservando la foresta con l’obiettivo di aumentarne la produzione ed il reddito comune.

Per sommi capi, pur con qualche modifica a seconda dei luoghi, al custode sono affidate competenze e obblighi quali: (3)

- il controllo sui boschi e sulla caccia, con l’osservanza stretta del calendario venatorio previsto per ogni specie cacciabile (Sovr. Patente 28 febr. 1786 e s.m. relativa alla caccia)
- l’obbligo di servizi diurni, notturni e festivi
- l’obbligo di far uscire dalla foresta coloro che diano adito a sospetto o che sono sorpresi in bosco con arnesi atti al taglio, alla raccolta di stame, (con rastrelli in ferro) con sequestro degli arnesi stessi e dell’eventuale prodotto boschivo
- l’obbligo di arresto dei contravventori sconosciuti sorpresi in bosco e di coloro che, conosciuti, abbiano commesso reati gravi o si siano opposti con violenza, anche solo verbale, alla contestazione
- il controllo del pascolo in bosco e nelle zone a “bando”, in special modo quello caprino, distruttivo per il novellame ed il pascolo contro le prescrizioni riguardo alle specie, al numero, al tempo, al luogo e alla misura di godimento del pascolo stesso.
- qualora il pignoramento di capre, pecore, maiali e pollame che abbiano prodotto danni, non fosse eseguibile, il bestiame poteva essere ucciso con arma da fuoco, con il dovuto riguardo per i contravventori (sic!)
- il controllo sulla manomissione dei confini della giurisdizione e sui dissodamenti in genere
- il controllo sulla assegnazione di legna del Comune e delle malghe, della legna morta o raccogliaticcia,  
e contro l’abuso della consumazione di legna per fini diversi di quelli per i quali viene assegnata
- il controllo sull’osservanza del regolamento prescritto ai segantini nelle segherie
- il controllo sulla raccolta dei semi delle piante, di resine, di trementina, sullo sfalcio d’erba, lo scavo di  
pietre, sabbia, creta, torba, gesso, zolle, ecc.
- il controllo sullo sradicamento delle ceppaie sui pendii e nei rimboschimenti
- il controllo su ogni illecita coltivazione e uso del terreno spettante al bosco
- il controllo sul taglio, sfalcio e lo strappare dell’erba, sul tagliare rami bassi e frondosi, raccogliere  
foglia, spina o altro stame senza la designazione di tempo e luogo dell’Ufficio forestale
- proibizione a noti contravventori di essere impiegati in qualità di boscaioli
- il controllo sulla diffusione degli insetti nocivi (in primis: *Thamatocampa pityocampa* e *Ips typographus* - in *Val di Sole, il controllo sulla raccolta dei maggiolini (sic!)*)
- il divieto di lasciare il legname in bosco per più di due anni
- la prevenzione degli incendi boschivi con il veto di abbruciare ristoppie, accendere fuochi, fumare la pipa in tempo di siccità e caldo
- l’assegno di legname da opera a Comuni e privati e controllo del taglio e dell’esbosco
- la proibizione dell’apertura di nuove strade di stascico del legame
- il controllo sulla destinazione d’uso de legame da opera assegnato
- il controllo sui rimboschimenti, obbligatori dopo i tagli su vaste aree
- l’obbligo di dimora nel luogo o competente distretto di sorveglianza
- l’obbligo di presentarsi, di domenica, al Superiore Capitanato distrettuale con il giornale di servizio aggiornato.

Nell'espletamento del servizio ...”per essere riconosciuto e rispettato come guardia pubblica, il custode forestale dovrà, a scanso delle pene previste dalla legge 2 maggio 1887, portare in servizio il distintivo prescritto”. (4)

Curiosità: Nel Primiero l'autorità politica, (Podestà) dagli anni 1926 in poi incaricava i custodi anche della sorveglianza sulle galline (omissis - ... le SS.LL. dovranno invigilare affinché le galline non danneggino in alcun modo le semine; all'occorrenza le SS.LL. potranno sopprimere eventuali pollami trovati sul fondo altrui a danneggiare. Per ogni volatile ucciso, le guardie menzionate hanno diritto alla rifusione della cartuccia e alla ammenda fissata in £.5.)

Onde ovviare alle lungaggini burocratiche imposte dagli uffici dell'*Imperial Inclito Regno d'Austria*, la cui *regale indulgenza per i cari sudditi* (sic!), obbligava annualmente le Amm.ni comunali a chiedere *alla graziosissima benevolenza sovrana*, il permesso di utilizzare i propri boschi, le entrate dei quali erano l'unico supporto economico di cui potevano disporre, alcune comunità pensarono bene di organizzarsi compiendo nei propri boschi il censimento delle piante idonee al taglio, (una sorta di piano economico ante litteram) chiedendo che, con un unico provvedimento da adottarsi dall' I.R.Ufficio forestale, la massa legnosa risultante matura, avesse potuto essere ammessa al taglio nell'arco di un decennio, eliminando così le stagionali snervanti attese di assegnazione annua. Tali tentativi non approdarono a molto; essi furono con forza denunciati al 1° Congresso dei Comuni trentini del giugno 1904, avente per argomento "Leggi forestali e pascoli"- (v. Boni – Tione e le Giudicarie – pag. 345 e segg.)

Dal periodo napoleonico in poi, anche dopo il primo conflitto mondiale, in Trentino, pure emendandosi gli assetti istituzionali, i principi fondamentali di controllo e sorveglianza boschiva si adattarono sì ai tempi, ma non si modificarono significativamente.

Anche con la istituzione della Milizia Nazionale Forestale (R.D.L. 16 maggio 1926) sotto l'autoritario regime fascista la vigilanza e conduzione degli affari forestali mantenne quasi inalterati i preesistenti regolamenti, inasprendo verifiche, misure e ammende.

Venendo ai giorni nostri “il custode forestale svolge un ruolo di importanza primaria per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale del Trentino...” (5).

Nell'immediato dopo guerra (1945), sul territorio si era ancora in presenza di circa cinquecento unità operative di custodia; queste si ridussero progressivamente a causa dei costi che gli Enti proprietari dei boschi dovevano sostenere per il detto personale, rispetto alle entrate di vendita dei prodotti legnosi.

Negli anni ottanta si ebbero, da parte della Provincia autonoma, i primi interventi legislativi sul servizio di custodia; con L.P. 16.8.1976, n° 23, sono istituiti i Consorzi di vigilanza boschiva, tendenti ad una più idonea distribuzione dei custodi sul territorio. Le neonate circoscrizioni boschive entro il Consorzio, comprendono ognuna uno o più Comuni ed a ciascuna di esse è assegnato un custode. La Provincia, parte attiva nel finanziamento dei Consorzi stessi, si è riservata, attraverso i propri Servizi forestali, il coordinamento tecnico della vigilanza e delle prestazioni richieste, adeguando gli stessi compiti d'istituto, per cui il custode deve:

- vigilare sulla custodia dei patrimoni degli Enti consorziati
- far osservare le leggi e regolamenti forestali per la protezione della natura (flora, fauna inferiore e disciplina della raccolta dei funghi), di polizia idraulica e difesa dei boschi dagli incendi
  - vigilare sul rispetto della legge sul potenziamento delle aree forestali e sui lavori di miglioramento dei patrimoni, sulle norme che disciplinano il traffico su strade e piste forestali e sulla efficienza delle infrastrutture (malghe, rifugi, viabilità)
  - vigilare sulle leggi e regolamenti inerenti la caccia e la pesca
  - collaborare alla gestione dei boschi, alla formazione e gestione dei piani economici, assistere agli assegni di legname, consegne, sorveglianza sulle utilizzazioni, misurazioni e collaudi dei lotti boschivi, esercitare il controllo sui diritti di uso civico e in genere, curare tutte le attività finalizzate al mantenimento allo stato ottimale della foresta, con particolare riguardo alle zone, ove la pressione antropica è più incombente.

La L.P. 23 maggio 2007, n° 11 – (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) (6) ha per finalità precipue il miglioramento della stabilità fisica e l'equilibrio biologico del territorio forestale e montano, la conservazione delle biodiversità, attraverso una equilibrata valorizzazione

della multifunzionalità degli ecosistemi, al fine di perseguire la stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e di sicurezza dell'uomo, la qualità dell'ambiente, della vita e di sviluppo socio-economico della montagna. Il servizio di custodia subisce altre modifiche e adeguamenti i quali, allo stato attuale, non sono ancora completamente delineati.

-----  
(1) lat. *regula o fabula*, nell'uso giuridico medievale, l'uso del bene comune attraverso statuizioni – statuti di regola)

(2) saltaro, lat. tardo *saltuarius* – lat. mediev. *saltarius*, derivato da “bosco, pascolo, podere”; pubblico ufficiale nei comuni rurali dei secoli passati, preposto alla custodia di campi, boschi e pascoli. (Diz. Enc. Treccani) Figura e autorità di primo piano, era eletto dai consoli della Comunità di Regola e durava in carica un anno, raramente due. Tale figura si ritrova già citata in un documento depositato presso gli archivi di Innsbruck come segue: – ... il 13 di luglio dell'anno del Signore 1259, il Podestà di Riva, dominus Ugucione de Ocanonis, commina una serie di ammende, su accuse mosse dai “saltari” del Comune, per violazione di confini, furti e danneggiamenti

(3) dal mansionario del c.f. Pietro Furlanelli (1851-1932), del Comune di Villazzano):

(4) - Trattavasi di un doppio bracciale in stoffa verde, recante un'aquila bicipite in ottone (mm. 80 x 65) l'uno e lo scudo rosso crociato con corona l'altro con la scritta <Servizio forestale>)

(Il simbolo di distintivo qui riportato è stato regalato all'autore dalla famiglia Corona di Imer, nel Primiero, per tradizione quasi centenaria, dal nonno, (con gli Asburgo) al padre e al figlio, custodi forestali. )

(5) D. Angheben – Una figura importante ed attuale – Terra trentina 1982

(6) Legge già denominata “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.”

### ***Leggi forestali e pascoli – Relazione al I° congresso dei Comuni trentini – Trento - giugno 1904 –***

In quel consesso furono affrontati argomenti quali le leggi e consuetudini che regolavano i tagli di legname e la sorveglianza forestale, temi, visti i tempi, di grande rilevanza per le comunità locali.

In vigore in tutte le province della Cisleitania (terre ad est e a sud dell'impero d'Austria) la legge forestale del 3 dic. 1853, si lamentava allora che sui custodi forestali, pagati (malamente) dai Comuni, non si aveva alcuna giurisdizione ed era richiesta una maggiore autonomia nel disporre di tale figura, ritenendo l'istanza di grande utilità per la comunità, lagnandosi nel contempo delle lungaggini alle quali erano sottoposti i Comuni circa i tempi di assegnazione dei legnami, da parte degli imperiali uffici forestali. Era altresì auspicata l'abolizione del premio ai custodi in base al numero delle denunce poiché, in presenza della possibilità di fruire legalmente di delazioni, era istituito spesso da essi abusato, auspicando e pretendendo una più rigorosa sorveglianza da parte degli stessi. Adeguate retribuzioni avrebbero dovuto incentivarne l'impegno alle dipendenze dei Comuni medesimi.

*(Le proposte all'odg furono approvate all'unanimità dal Congresso)*

- *(Guido Boni – Tione e le Giudicarie - pag 345 e segg.)*

### ***Magnifica Comunità di Fiemme***

Già nel secolo XII° lo “scario” (1) era responsabile della amministrazione dell'intera valle. Il giorno della sua elezione erano eletti anche i “saltari de comun” i quali dovevano prestare giuramento allo scario stesso, che a sua volta aveva facoltà di sostituirli con altri rappresentanti se non fossero stati di suo gradimento. I saltari del *comun* dipendevano dalla comunità, con il compito di annunciare l'assemblea di regola, di esercitare la sorveglianza sulla proprietà comune e solo marginalmente con compiti di sorveglianza forestale

Erano divisi in: *saltari dei campi – saltari dei gazzi* (dei boschi) – *saltari sordi* i quali spettava il dovere di contestare le contravvenzioni di qualsiasi genere sul territorio. Spettava allo scario l'esercizio di polizia campestre, forestale, edilizia e stradale, potendo giungere persino al pignoramento dei beni del quartiere, della regola o della persona singola. Un quarto del ricavato delle pene pecuniarie serviva alla retribuzione dei saltari.

Pur fra alterne vicende, tale stato di cose permase fino al XVII° secolo e oltre, uniformandosi successivamente al proclama prefettizio del Consigliere di Stato italiano (1810/13) prima e alle leggi e disposizioni asburgiche poi, fino alla legge organica del 3 dic.1852

(1) - Scario: dal long. skario, <capitano>, figura che doveva tenere incorporate e guidate sotto di sé le schiere (ant. ted. Skara <schiera>) dei rustici, del popolo contadino. Nell'epoca comunale (medievale) i decani o i preposti alla polizia urbana e rurale, venivano chiamati <scari> - (da Treccani - Diz.Encicl.Italiano) - In Val di Fiemme, 'ab immemorabili', il custode era detto "el saltàe" (il saltaro) dagli anziani ricordato a tutt'oggi, con lo stesso termine.

-----

Né può mancare, nel contesto di quanto sopra esposto, la breve biografia di alcune figure per antonomasia di *guardiani-custodi del bosco* che hanno contribuito a fare la storia della difesa forestale nel Trentino, lasciando una eredità morale e un ricordo nitidissimo di rettitudine e di abnegazione nell'esercizio della loro professione e le cui orme sono passate, in alcuni casi di padre in figlio, per tre generazioni. Sotto la guida di codesti asburgici "missionari" del bosco, crebbero e si educarono severamente, prima il figlio e quindi il figlio del figlio. Tre generazioni di custodi, oltre un secolo di servizio, legati da una unica vocazione, vorrei dire, da un singolare apostolato.

Nel Primiero e nelle Giudicarie e in Val di Sole, loro luoghi di origine, sono stati additati, come esempio di funzionari d'altri tempi, di quando la moralità della vita pubblica era un punto fermo e di indiscusso valore.

Nel comune di Mezzano-Imer è da segnalare il capostipite Corona Antonio, cl. 1859, custode dal 1885, del figlio Alessandro, cl. 1897, custode dal sett. 1919, incaricato di sostituire il padre posto in quell'anno a riposo, fino al nipote Antonio il quale sostituisce il padre Alessandro nel 1954, custode a sua volta fino agli anni novanta)

La integerrima personalità del nonno Antonio è riconosciuta in più occasioni, con note ufficiali dall'Imp. R. Capitaniato del Primiero. Ma è il figlio Alessandro a lasciare dietro di sé una popolarità indiscussa, sia come onesto e integro custode comunale (dal 1930 al 1945 con incarico di custode Capo del Primiero) sia come cittadino. Il "Sandro", com'era affabilmente denominato, impegnato nel sociale con una vivacità e disponibilità straordinarie, assume molteplici incarichi fra i quali:

- Assessore comunale per due legislature
- Comandante, per un decennio, dei Vigili del fuoco volontari
- Giudice conciliatore per oltre venticinque anni e
- Presidente della Soc. Molini
- della Soc. Costabella-Scaorin
- dell'Acquedotto Molaren
- dell'E.C.A. di Mezzano
- della Sezione cacciatori e componente il Direttivo prov.le
- della Cassa Rurale di Mezzano
- del Consorzio di Miglioramento fondiario Mezzano-Imer
- del Consorzio sanitario Mezzano-Imer.

Una grande disponibilità quindi, che gli valse il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica e un civico impegno quale di questi tempi sarebbe utopistico pensare.

Lo accompagnò, alla sua dipartita, tutta la valle del Primiero, la "sua" valle, soleva dire, "la più bella".

Chi lo ha conosciuto ne ha potuto apprezzare in pieno, oltre le doti umane e civili, la "nobilissima figura di difensore del bosco e la sua vitalità esuberante e generosa che si è profondamente impressa nell'animo di tutti i forestali che lo hanno conosciuto" (Zorzi, Ispett. Distr. - dedica 12.3.1980)

Il di lui figlio Antonio, custode-rampollo sulla scia dei suoi avi non fu da meno in quanto a probità e rettitudine, anche se il suo tempo non fu quello nel quale operò il padre, l'emulazione del quale sarebbe risultata in ogni caso ardua. Così, tre generazioni, oltre un secolo di custodia forestale.

Nel grosso borgo di Tione, dove è più facile si rendano impercettibili le attività meno risaltanti della vita pubblica quale può risultare la professione di guardaboschi, pur nell'apparente locale anonimato nel quale si alternarono i Salvaterra nonno, padre e nipote alla responsabilità di custodia, la continuità della tradizione familiare pare essere data per scontata da parte della comunità tionesa.

Il nonno Vittore fu assunto per concorso il 1° maggio 1919 - custode per 39 anni fino al 1958

Il figlio Giuseppe, un gigante buono, affabilmente ricordato come “*Bepone*”, lo fu dall’aprile 1958 fino all’ aprile 1985, in servizio per 27 anni, subentrandogli, nel 1986 il figlio Mario, tutt’ora dipendente dal Consorzio di vigilanza boschiva di Tione. Mai avrebbero potuto godere di tanta pubblica fiducia, di padre in figlio, se la loro condotta non fosse sempre risultata irreprensibile.

Analogo esempio si riscontra in Val di Sole. Custodi di padre in figlio a Caldes, con competenza sul territorio di diversi Comuni. Zorzi Battista, cl. 1866, guardaboschi dal 1890 fino al 1922, seguito dal figlio Vincenzo, cl.1902, a sua volta in servizio fino al 1964. costituiscono a loro volta esempi di fedeltà e passione per una attività altamente responsabile.

In Trentino non sarebbe pensabile il bosco senza la presenza di questa arcaica figura; il binomio custode-bosco, profondamente radicato nelle popolazioni di montagna, è inscindibile.

Trento, li 28 marzo 2011

(Gian Battista Salvadori)